

Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario



Al Sindaco
Prof. Antonio Pannone

e p.c. Al Nucleo di Valutazione

pec: nucleodivalutazione21@pec.comune.afragola.na.it

Oggetto: Relazione sull'andamento periodico delle società partecipate II semestre (agosto 2023- gennaio 2024).

Il D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, modificando il TUEL, ha ridisegnato il sistema di controlli interni degli enti locali. Il nuovo articolo 147, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 267/2000 prevede che il sistema di controllo interno è diretto, tra l'altro, a "verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'[articolo 170, comma 6](#), la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente".

L'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000, rubricato: "Controlli sulle società partecipate non quotate", specifica il contenuto di tale tipologia di controllo, prevedendo quanto segue:

"1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'[articolo 170, comma 6](#), gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con

popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”.

Il Comune di Afragola ha recepito quanto indicato dall'art. 147-quater del T.U.E.L. con il Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli Interni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 15.02.2013 e modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2019 del 22.02.2019 nonché attraverso l'Approvazione del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2023 del 22.06.2023.

Il predetto regolamento è incentrato sulla disciplina del controllo analogo nei confronti della società partecipata, atteso che in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, le funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) devono essere svolte dal Comune di Afragola nei confronti delle *società in house providing* che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, la ricognizione straordinaria delle partecipate e il nuovo assetto legislativo delineato dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.)

L'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), aveva introdotto la previsione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali. La norma in esame prevedeva che le regioni, le Province, i Comuni, le Camere di commercio, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria pubblici e le Autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, attivassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, applicando i seguenti principi cardine:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso liquidazioni o cessioni;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori sia superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche attraverso la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il Comune di Afragola con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.06.2015 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.2015 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art.1 commi 611 e 612 della L. 190/2014 comprendente il Piano Operativo e la connessa Relazione Tecnica.

L'art. 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia), ha successivamente previsto il riordino della disciplina sulle partecipazioni societarie, totali o parziali, detenute dalle amministrazioni pubbliche.

La ricognizione di dette partecipazioni, sorta dapprima come strumento straordinario, è stata poi portata a regime nell'ordinamento giuridico dal decreto legislativo 19 agosto

2016 n. 175 (recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), emendato dal successivo decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'evoluzione del processo di razionalizzazione da meccanismo straordinario a verifica di carattere periodico ha mostrato la continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, richiedendo una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni da adottare di volta in volta (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. prevede infatti testualmente quanto di seguito riportato: *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

Le P.A., ivi compresi i Comuni, nei limiti di cui al comma 1 possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del citato T.U.S.P.:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

L'art. 24 del predetto T.U.S.P. ha disposto che, entro il 30 settembre 2017 ciascuna P.A. doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle da alienare, ovvero oggetto di una delle misure di razionalizzazione previste.

Il Comune di Afragola con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2017 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017 corredate da una relazione tecnica, ha provveduto ad adempiere alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Con le predette Delibere il Comune di Afragola dava atto che per le società partecipate Porta della Campania S.p.A. e Città del Fare era stato deliberato lo scioglimento e si disponeva il mantenimento della partecipazione della società in house providing, Afragola@net srl Unipersonale.

Quest'ultima dall'analisi effettuata, rientrava nella fattispecie di cui al punto d) dell'art 4 co 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ed inoltre ciò era confermato anche dalla previsione

normativa indicata dall'art. 4 comma 4, il quale così recita: *“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”*;

- la predetta società chiamata a svolgere non attività di impresa bensì “attività amministrativa in forma privatistica”, ossia che erogano beni o servizi direttamente a favore dell'ente territoriale controllante e strettamente necessari all'espletamento delle loro attività istituzionali, vale a dire a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il nuovo processo di razionalizzazione delle società partecipate, delineato nel d.lgs. n.175/2016, consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica, disciplinate rispettivamente dagli artt. 24 e 20 del medesimo decreto, che costituiscono l'evoluzione della normativa recata dall'art. 1, commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014.

In particolare la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ha rappresentato aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato a norma della legge di stabilità 2015.

L'operazione di natura straordinaria ha costituito la base per la revisione periodica obbligatoria delle partecipazioni pubbliche, cui sono tenute le amministrazioni pubbliche. Le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12- quinquies TUSP*);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Il Comune di Afragola con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 29.12.2023 ha approvato la "Revisione periodica delle società partecipate ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 al 31.12.2022".

In tale atto è stata effettuata l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022 ed è stata approvata la relazione tecnica allegata.

Con il predetto atto è stato autorizzato il mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, in quanto:

-la predetta società chiamata a svolgere non attività di impresa bensì "attività amministrativa in forma privatistica", ossia che erogano beni o servizi direttamente a favore dell'ente territoriale controllante e strettamente necessari all'espletamento delle loro attività istituzionali, vale a dire a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali;

-la società *in house providing*, Afragol@net srl Unipersonale, difatti svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza. Essa ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola suddivise nelle predette n. 4 (quattro aree): 1. Area Finanziaria; 2. Area Tecnica; 3. Area Informatica; 4. Area Amministrativa.

- il modello gestionale "*in house*" garantisce l'effettiva capacità di produzione dei servizi in condizioni di convenienza economico-produttiva;

- la peculiarità dell'affidamento *in house providing* per l'ente comunale al fine dello svolgimento dei fini istituzionali dello stesso, si sostanzia da un lato nel fronteggiare la carenza di organico in cui attualmente versa l'ente comunale, dall'altro per criteri di economicità nonché di specialità del supporto da parte delle risorse umane appartenenti alla società partecipata.

È stato dato atto, altresì, che per la società Città del Fare è già stato deliberato lo scioglimento;

-per la società ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A.R.L è stata esercitata l'opzione di recesso dal 01.03.2023;

- per INCO FARMA il Comune di Afragola non ha avuto modo di conoscere gli atti con i quali la gestione della 16ª sede farmaceutica è stata formalmente assegnata dal Consorzio CISS ad INCO.FARMA S.p.A., né lo stesso Comune ha sottoscritto alcuna convenzione si è in attesa delle determinazioni a riguardo.

Si specifica inoltre che copia degli atti deliberativi sopra citati, è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Enti controllati" - "Società partecipate" del sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., e che si è provveduto a comunicare gli esiti della citata ricognizione straordinaria ex art. 24, comma 1º, del T.U.S.P., alla Corte dei Conti, mediante

il portale ConTe, e che si procederà all'inserimento dei dati nell'applicativo "Partecipazioni" (<https://portalesoromef.gov.it>) del M.E.F. - Dipartimento del Tesoro appena verrà aperta l'applicazione.

La disciplina regolamentare dell'Ente

Il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2023 del 22.06.2023 è stato redatto alla luce del quadro normativo delineato dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.).

–Il predetto regolamento è incentrato sulla disciplina del controllo analogo nei confronti della società partecipata, atteso che in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, le funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) devono essere svolte dal Comune di Afragola nei confronti delle *società in house providing* che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse.

Definendo, pertanto, in modo preciso le modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate.

Le tipologie di controllo, inoltre, sono indicate nel Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli Interni nonché nel Regolamento per l'esercizio del controllo analogo.

In particolare il Capo VI del Regolamento sul sistema dei controlli interni, rubricato "Controllo sulle società non quotate", si rappresenta che il comma 2 dell'art. 22 indica le tipologie di controlli sulle società partecipate:

1. controllo societario;
2. controllo sull'efficacia gestionale.

Il controllo societario viene esplicato attraverso il monitoraggio degli atti costitutivi, degli statuti e degli aggiornamenti delle società partecipate.

Attraverso, poi, la partecipazione alle assemblee dei soci anche in sede di approvazione del bilancio con monitoraggio del bilancio di previsione.

Il controllo sull'efficacia gestionale riguarda la definizione di obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate.

A tutt'oggi l'Amministrazione non ha assegnato i predetti obiettivi così come anche stabilito nel Regolamento per l'esercizio del controllo analogo.

Con nota prot. 58942 del 29.12.2023, nel sollecitare il riscontro a precedenti richieste si chiedeva all'Amministratore Unico della società partecipata Afragol@netsrl Unipersonale, di concordare con il sig. Sindaco il piano dettagliato degli obiettivi.

L'Art. 3 del predetto Regolamento, indica i soggetti coinvolti nel controllo analogo.

Nello specifico: **a) Consiglio Comunale** [livello strategico] per le competenze nelle fasi di approvazione dello Statuto della società partecipata e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 42, comma 2 Tuel. **b) Giunta Comunale** [livello strategico] interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le società. **c) Sindaco** [livello strategico] nelle sue vesti di capo dell'Amministrazione e di legale rappresentante del Comune, nonché di soggetto che istituzionalmente esercita i diritti di socio, svolge tutte le attività rientranti nella sua competenza. Il socio unico, inoltre, definisce il piano dettagliato degli obiettivi, nel rispetto del DUP e degli atti di programmazione dell'Ente; **d) Dirigente Finanziario e del servizio partecipate** [livello analisi e monitoraggio] in considerazione delle competenze attribuite in materia di controllo sulle società partecipate così come individuato dall'art. 7 della Convenzione. **e) Dirigenti e responsabili dei settori competenti per materia** [livello gestionale] in

considerazione delle competenze rivestite in relazione al servizio affidato alla società, con funzioni di gestione e controllo specifico dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi svolti dalla società. **f) Revisori dei Conti** [livello analisi e monitoraggio] hanno un generale potere di verifica e controllo degli scostamenti finanziari della società partecipata. A tal fine comunicano all'Ente le eventuali anomalie finanziarie proponendo i relativi correttivi.

Inoltre il CAPO III, del predetto regolamento rubricato "*Indirizzo e controllo economico finanziario - sugli equilibri economico finanziari*", all'art. 6 statuisce che il controllo economico-finanziario, è svolto dall'ufficio Finanziario e tende ad indirizzare l'attività della società partecipata verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per l'Ente la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato, senza peraltro entrare nel merito della congruità.

Il controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio:

- a) preventivo (ex ante) nella fase di programmazione annuale (budget) e triennale del programma di previsione;
- b) concomitante con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;
- c) analisi del report periodico dei risultati conseguiti, prodotto dalla società;
- d) a consuntivo (ex post) attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

Per quanto riguarda il controllo preventivo, il Dirigente Finanziario esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Comune di Afragola, attività di controllo sui documenti programmatici della Società, allorquando essi vengono trasmessi.

A tal proposito la società, entro il 31 di ottobre di ogni anno, presenta il programma/budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, predispone per il triennio successivo, un programma triennale di previsione contenente gli obiettivi e le finalità stabilite dal Comune di Afragola, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, che saranno successivamente sottoposte ad approvazione della Giunta Comunale.

Il programma/budget economico e finanziario annuale deve contenere le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi con l'indicazione della spesa prevista nell'anno.

A norma del comma 4 dell'art. 7 del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo, il programma triennale di previsione, deve essere costituito da:

a) un insieme di obiettivi strategico-gestionali da perseguire da parte della società, definito in conformità agli indirizzi espressi dal Comune di Afragola con i propri atti generali e/o con specifici indirizzi e direttive ed articolato per ciascuna delle quattro aree in cui è articolato l'oggetto sociale e/o per ciascuna linea di attività sviluppata in ragione degli affidamenti effettuati dal Comune di Afragola;

b) un programma operativo in merito alle iniziative da porre in essere per il perseguimento di detti obiettivi e di quanto richiesto dal Comune di Afragola con i propri atti di programmazione e/o con le proprie disposizioni e direttive;

Esso deve essere articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza:

1a) gli investimenti previsti;

2b) le previsioni dei costi.

A tutt'oggi la società non ha trasmesso tutto quanto su indicato e vista che la scadenza fissata dal Regolamento al 31 ottobre di ogni anno, lo scrivente nelle more della trasmissione, con note prot. nn. 40998/2023 del 08.09.2023, successiva nota di sollecito

prot. 42441/2023 del 18.09.2023 nonché con nota 58941 del 29.12.2023, chiedeva la trasmissione di quanto di seguito indicato con i relativi aggiornamenti.

1. Elenco dettagliato delle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022 e 2023 (fino al 31.08.2023), che non siano spese del personale;
2. elenco completo del personale della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale con indicazione degli uffici e/o settori di assegnazione nei quali svolgono l'attività di supporto;
3. indicazione al 31.08.2023 degli importi lordi percepiti dai singoli dipendenti, con allegati ordini di servizio per attribuzioni di eventuali incarichi supplementari;
4. dimostrazione della perfetta coincidenza del "valore spesa del personale" inserita nel bilancio 2022 con i pagamenti all'uopo effettuati;
5. elenco del personale che al 31.12.2023 sarà posto in quiescenza.

Preso atto degli ulteriori solleciti inviati su indicati, si ritiene in tal modo esaurito il compito del controllore.

Nell'ambito del controllo concomitante di cui all'art. 8 del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo, la società trasmette al Comune, una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e dell'eventuale variazione del piano di programma.

Il Dirigente Finanziario organo deputato a tale controllo, procede al monitoraggio:

a) delle relazioni semestrali, trasmesse dalla società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare.

b) delle relazioni semestrali, trasmesse dalla società, sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente.

La cadenza semestrale è intesa come obbligo di presentare le relazioni richieste per il primo semestre dell'anno, entro il 31 luglio dello stesso anno;

per il secondo semestre dell'anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

La società a tutt'oggi non ha inviato nulla.

Va però precisato che il predetto controllo concomitante viene comunque svolto attraverso incontri, nonché verifiche presso gli uffici della sede della società partecipata dello stesso Comune, dove si svolgono i servizi affidati alla società stessa.

Controllo a consuntivo

Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo, l'organo amministrativo della società partecipata è tenuto a trasmettere al Comune, al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio. Copia del bilancio approvato deve essere trasmessa al Collegio dei Revisori entro 15 giorni dalla sua approvazione.

Il Sindaco, o suo delegato, procede in assemblea dei soci all'approvazione del bilancio di esercizio.

Nell'ambito, poi, del controllo a consuntivo *ex post*, giova rilevare che esso si ricollega all'obbligo previsto dall'art. 147, lettera d) del TUEL di predisporre il bilancio consolidato.

Difatti in tale sede viene realizzato un costante monitoraggio, nonché in fase di adozione della Deliberazione di Giunta Comunale del Perimetro di Consolidamento.

Difatti in tale sede si procede ad analizzare i dati dei bilanci delle singole partecipate, che permette di rilevare i dati economici e gestionali a consuntivo delle Società consolidate, soddisfacendo gli obblighi posti dal D.lgs. 267/2000. Va precisato che il reperimento delle informazioni tese a soddisfare quanto disposto nel Regolamento comunale non dipende esclusivamente dal Dirigente del settore preposto a ciò, ma dipende in particolar modo anche dalle stesse Società.

Nei fatti, sebbene l'obbligo di Legge sia rivolto agli Enti Locali, i soggetti coinvolti nel procedimento di monitoraggio, di verifica sono anche le stesse Società.

A tal proposito si rileva che con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 17.11.2023 sono stati aggiornati gli elenchi degli organismi partecipati facenti parte del GAP, "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" e gli organismi da includere nell'area di consolidamento, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 118/2011, allegato 4/4.

Successivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 12.12.2023 è stato approvato il Bilancio Consolidato anno 2022.

Le risultanze del consolidamento dell'esercizio 2022

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42: in particolare l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

Ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Come su anticipato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 107/2023 del 17.11.2023 avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI AFRAGOLA - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2022", si è proceduto a definire il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal principio applicato del bilancio consolidato, all. n. 4 al D.Lgs. n. 118/2011 nonché ad approvare, applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011, l'aggiornamento dei seguenti elenchi.

Elenco 1 - "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Afragola"

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP - si/no
AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE	S.R.L UNIPERSONALE	P	DIRETTA	100	SI
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A. AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	P	DIRETTA	15,83	SI
ENTE IDRICO CAMPANO CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI - C.I.S.S.	CONSORZIO	P	DIRETTA	45	SI
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	1,1135	SI
INCO FARMA SPA (PARTECIPATA TRAMITE CONSORZIO C.I.S.S.)	S.p.A.	P	INDIRETTA	4,1667 1,0417% (25% PARTECIPAZIONE DI C.I.S.S IN INCOFARMA)	SI
	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI	P	DIRETTA	4,95%	SI

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP - si/no
URBANI ATO NA 1	LOCALI				
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR.L.	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	P	DIRETTA	1,360	SI

Elenco 2 - Enti e Società componenti il Gruppo del Comune di Afragola oggetto del consolidamento nel Bilancio Consolidato 2022:

Denominazione	% Part.ne	Categoria	Cons.to SI/NO	Motivazione
Afragol@net SRL UNIPERSONALE	100	S.R.L UNIPERSONALE	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	CONSORZIO	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. - ENTE STRUMENTALE
ENTE IDRICO CAMPANO	1,1135	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. -
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR.L.	1,360	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	SI	1 DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO HA UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%.

Pertanto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 12.12.2023 è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i..

Le risultanze riepilogative del consolidamento dei conti sono riportate nel prospetto allegato alla deliberazione, unitamente alla nota integrativa.

RILEVAZIONE DEI DATI ECONOMICI

Le richiamate società partecipate hanno trasmesso i bilanci approvati relativamente al bilancio di esercizio al 31.12.2022.

Si rappresenta di seguito una sintesi della situazione economico - patrimoniale delle società partecipate sulla base dei bilanci chiusi al 31.12.2022, evidenziando i principali dati patrimoniali ed economici dei soggetti partecipati.

Afragol@net srl Unipersonale	2020	2021	2022
Capitale sociale	15.000	15.000	15.000
Patrimonio netto	205.610	210.433	212.855
Utile/perdita di esercizio	34.832	4.822	2.423
Indebitamento (voce totale D Stato patrimoniale)	112.559	95.780	56.482
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rapporto Patrimonio netto/Capitale	13,71%	14,03%	14,19%

Afragol@net srl Unipersonale	2020	2021	2022
Fatturato (ricavi delle vendite e prestazioni)	1080.994	948.385	926.898
Costi della produzione	1.031.469	942.057	917.343
Costo del personale	936.516	877.458	848.295
Numero di dipendenti al 31.12	22	22	22
Fondo T.F.R.	524.008	540.251	556.539
Costo Amministratori	€. 20.400	Fino al 17.03.2021 €. 5.116,39	0
Numero Amministratori al 31.12	1	1	1

Città del Fare	2020	2021	2022
Capitale sociale	487.316	487.316	487.316
Patrimonio netto	551.900	555.087	617.282
Utile/perdita di esercizio	262.807	3.188	62.193
Indebitamento (voce totale D Stato patrimoniale)	1.828.114	1.670.471	516.719
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rapporto Patrimonio netto/Capitale	1,13%	1,14%	1,27%
Fatturato (ricavi delle vendite e prestazioni)	0	0	0
Costi della produzione	106.761	102.709	167.084
Costo del personale	78	161	121
Numero di dipendenti al 31.12	0	0	0
Fondo T.F.R.	17.910	17.910	17.910
Costo Amministratori	18.000,00	18.000,00	18.720,00
Numero Amministratori al 31.12	3	3	3

ASMEL CONSORTILE	2022
Capitale sociale	698.060
Patrimonio netto	2.878.240
Utile/perdita di esercizio	84.911
Indebitamento (voce totale D Stato patrimoniale)	5.262.628
Immobilizzazioni finanziarie	1.000
Rapporto Patrimonio netto/Capitale	4,12%
Fatturato (ricavi delle vendite e prestazioni)	3.098.641
Costi della produzione	3.271.961
Costo del personale	1.357.404
Numero di dipendenti al 31.12	24
Fondo T.F.R.	243.074
Costo Amministratori	46.800



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

Comunicazioni con l'Ente

La verifica delle comunicazioni con l'Ente è stata svolta dalla visione del Protocollo Informatico del Comune, si considera assolta la comunicazione anche attraverso la pubblicazione delle informazioni sui propri siti web.

Tutte le Società hanno l'obbligo di comunicare all'Ente le convocazioni alle assemblee, le modifiche statutarie, in accordo a quanto disposto negli Statuti e dalle norme di Legge. Tutte hanno trasmesso o pubblicato odg e verbali di assemblea.

A tutt'oggi tutte hanno comunicato e pubblicato i propri bilanci di esercizio.

Le trasmissioni verso l'Ente vedono l'invio dei principali atti obbligatori per Legge, gestionali e di bilancio, delle convocazioni, delle fatture e delle verifiche tra debiti e crediti.

Non sussistono strumenti di reportistica predisposti e trasmessi volontariamente dalle Società.

Le sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web delle società Partecipate.

Particolare attenzione è data alla disciplina della trasparenza, in quanto essa costituisce uno degli strumenti di raccolta dati da parte dell'Ente Locale che si affianca o, si sostituisce alla richiesta diretta delle informazioni. Pertanto la completa soddisfazione degli obblighi di trasparenza comporta la pubblicità di un quantitativo di dati presumibilmente sufficiente per le rilevazioni dell'Ente e sposta l'analisi dall'efficacia di rilevazione dei dati alla qualità dei dati stessi forniti dalle Partecipate.

Le Società partecipate sono soggette agli obblighi di trasparenza e anticorruzione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm. e della L. 190/2012 e ss.mm dovendosi dotare di una sezione "Amministrazione Trasparente" sui rispettivi siti web.

In particolare la società [Afragol@net](http://www.afragol@net.it) srl unipersonale ha un sito aggiornato, ha adottato il Piano anticorruzione e nominato il Responsabile Anticorruzione nella persona dell'Amministratore Unico. Con nota prot. 16194/2023 del 03.04.2023 la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, confermava l'adozione del piano anticorruzione 2022-2024, pubblicato sul sito www.afragol@net.it, Amministrazione Trasparente "Sezione Altri Contenuti-Prevenzione della Corruzione".

A tal fine sia la società [Afragol@net](http://www.afragol@net.it) srl unipersonale che la società in liquidazione Città del Fare, hanno trasmesso i dati pubblicati sul sito dell'Ente Comunale.

Pertanto l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione equivalente all'obbligo di comunicazione verso l'Ente, tale scelta ha reso fondamentale valutare il soddisfacimento degli obblighi di trasparenza da parte delle Società.

Dal sito della società in liquidazione Città del Fare non risultano pubblicati i bilanci, mentre risultano solo le pubblicazioni per l'anno 2022.

La società Asmel Consortile ha un sito aggiornato.

Il Dirigente Finanziario

Dott. Marco Chiauzzi

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 Dlgs. 39/93)